



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI FRIULI VENEZIA GIULIA

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 430/2016

UDIENZA DEL

04/07/2019 ore 15:01

N° 124/2019

PRONUNCIATA IL:

04/07/2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

12/09/2019

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PICCIOTTO	ARTURO	Presidente
<input type="checkbox"/>	COLLINI	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MENGHINI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 430/2016  
depositato il 30/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 261/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di GORIZIA

contro:  
CARBONES HOLDING GMBH  
MATTLESTRASSE VIENNA

difeso da:  
RAG. NOTTOLA LUIGI  
VIA MAX FABIANI N. 19 34170 GORIZIA

e da  
DOTT. D'ACUNTO GENNARO  
VIA UDINE N. 51 34100 TRIESTE

proposto dall'appellante:  
AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI GORIZIA

Atti impugnati:  
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 127100-44-2014 DOGANE-ALTRO  
2013  
RETT. IN AUTOT. n° 20100/RU DOGANE DAZI 2013  
RETT. IN AUTOT. n° 20100/RU DOGANE IVA IMP. 2013



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTO

RGA 430/2016.

Nel febbraio del 2013 la Società Carbones Holding GmbH con sede a Vienna presentava tramite lo spedizioniere doganale Ranocchi Luca la dichiarazione di importazione di un quantitativo di pani di ghisa greggia provenienti dall'Ucraina e giunti nel porto di Monfalcone, per una massa di 10.600.000 Kg. ed un valore di 3,8 milioni di \$ dollari.

Il codice merci riportato nel riquadro 33 del formulario contenente la dichiarazione corrispondeva alla voce doganale 7201101190 mentre l'aliquota daziaria indicata nel riquadro 47, relativa al calcolo dei tributi risultava dello 0%, termini tra loro incompatibili.

Sottoposto a pesatura pubblica il carico rilevava una eccedenza di 40.500 Kg, rispetto a quanto dichiarato, per cui l'importatrice chiedeva la revisione della dichiarazione nella parte relativa al peso delle merci e relativo incremento di valore.


Successivamente, nell'ambito di una verifica a posteriori l'Agenzia delle Dogane di Gorizia constatava come al codice delle merci indicato nella bolletta corrispondesse nella realtà l'aliquota daziaria del 1,7% in luogo di quella indicata dello 0%, ciò in quanto ai sensi della tariffa doganale dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del materiale e dal tenore di manganese contenuto nel prodotto. L'alternativa si pone fra la voce doganale originariamente indicata riferibile ad un prodotto contenente una percentuale di manganese dello 0,4% o maggiore cui corrisponde l'aliquota del 1,7% e la voce doganale corretta riferibile ad un contenuto di manganese inferiore allo 0,1% a cui corrisponde l'aliquota dello 0%.

Su tali presupposti l'Agenzia delle Dogane di Gorizia emetteva l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e l'atto di irrogazione sanzioni per il recupero dei tributi derivanti dall'applicazione dell'aliquota dello 1,7%, atti impositivi rideterminati in autotutela dall'Ufficio per esclusione dell'IVA all'importazione, che venivano impugnati dalla Società Carbones Holding GmbH avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia.

Assunse la Ricorrente che si era trattato di un mero errore di compilazione emerso successivamente comprovato da documenti tecnici prodotti dalla Contribuente che provavano una presenza di manganese inferiore dell'0,1%. Concludeva per l'annullamento degli atti impositivi e la rifusione delle spese di giudizio.

Si costituiva l'Agenzia delle Dogane di Gorizia che concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

Con sentenza n. 261/15 dd. 28.10.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia Sez. I accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.



Ha quindi proposto appello l'Agenzia delle Dogane di Gorizia concludendo per l'integrale riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite.

Resiste la Società Carbones Holding GmbH che controdeduce concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia gravata con vittoria di spese di lite.

Parte appellata deposita successiva memoria illustrativa ribadendo le conclusioni rassegnate in sede di costituzione.

La vertenza è trattata in pubblica udienza.


#### Motivi della decisione.

L'appello dell'Ufficio è infondato.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018 ).

L'appellante Ufficio sostiene che una volta dichiarata una determinata voce tariffaria all'atto della presentazione in dogana, questa rimane cristallizzata e non può essere contestata dall'importatore. La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12476/2019 che ha insegnato come " Si può anche ritenere, invero, che la revisione su istanza di parte non possa essere avviata ove la questione dell'esatta classificazione abbia già formato oggetto di una controversia doganale decisa dal direttore generale per l'ovvia considerazione che, in tale evenienza, il contraddittorio è stato già compiutamente svolto, con possibilità per l'interessato di dedurre le proprie osservazioni e, dunque, a fronte di una decisione non favorevole in tale sede, debba necessariamente essere attivato lo strumento del ricorso giurisdizionale. Ma proprio tale ragione conferma che è possibile chiedere anche in sede di ricorso amministrativo (pur avviato contro la procedura di revisione d'ufficio) unitamente al diniego della rettifica operata (*in pejus*), dall'Ufficio anche il riconoscimento di una diversa e più favorevole classificazione. Va sottolineato sul punto, che l'originaria dichiarazione doganale, seppure determini un vincolo per il dichiarante, non può ritenersi definitivamente preclusiva di eventuali rettifiche su istanze di parte ove l'interessato abbia commesso errori determinanti, a suo avviso, una più gravosa liquidazione dei diritti dovuti.

Orbene, nella vicenda in esame la stessa CTR dà atto che la richiesta era «*stata introdotta al momento della controversia doganale*» e, dunque, non poteva incontrare alcuna legittima preclusione (salva solo l'eventuale tardività, nella specie non sussistente e, comunque, non dedotta, rispetto al termine triennale dalla definitività dell'accertamento).



Ricorre, anzi, proprio la situazione sopra prospettata: nella controversia doganale il contribuente, nel presentare le sue osservazioni, ha chiesto una riclassificazione più favorevole, perché riteneva inesatta quella inserita nella bolletta doganale, rimasta invece disattesa dalla decisione del direttore generale (che ha ritenuto corretta la revisione operata dall'Ufficio), da cui la necessità di dedurla nella sede contenziosa.”

Non sussistono ragioni per discostarsi dagli anzidetti principi espressi dalla Suprema Corte, risulta quindi legittima la richiesta della Società contribuente di richiedere, come risulta, la modifica della voce doganale erroneamente dichiarata in fase di presentazione delle memorie ex art. 11 del D.L. 374/1990.

Quanto al merito l'Ufficio appellante contesta il significato probatorio della documentazione tecnica dimessa dalla Società Carbones Holding GmbH che attesterebbe una presenza di manganese inferiore dell' 0,1%.

In particolare risultano prodotti:

1) certificato di qualità n. 56/19 del 25.1.2013 della Private Joint Stock Company “Donetsksteel Iron and Steel Works “ con sede in Ucraina che con specifico riferimento al carico di pani di ghisa attesta un tenore di manganese compreso fra lo 0,06 e lo 0,09%.

2) certificato di analisi chimica prot. N. 112 dd. 28.1.2013 rilasciato dalla Società di analisi Ucraina che con specifico riferimento al carico di pani di ghisa attesta un tenore di manganese compreso fra lo 0,05 e lo 0,09%.

3) rapporto di ispezione rilasciato dalla SGS Italia S.p.A. di Malcoñtenta (Ve) che a seguito del campionamento di cinque lingotti di ghisa scelti a caso durante le operazioni di scarico della nave “Belize City” della partita di pani di ghisa acquistati dalle Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., che attesta un tenore di manganese dello 0,06%.

Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado tale ultimo rapporto di ispezione della SGS Italia S.p.A. sebbene circoscritto a dei campioni fu redatto nell'interesse dell'acquirente finale Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. per la quale la composizione chimica del prodotto assumeva rilevante importanza.

In conclusione la sentenza appellata va integralmente confermata.


Anche per il presente grado di giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate avuto riguardo del fatto che la vertenza ha tratto origine da un errore commesso dalla Contribuente cui è conseguita l'attività accertativa da parte dell'Ufficio.

P.Q.M.

Conferma la decisione rigettando l'appello e compensando le spese.

Così deciso in Trieste, 4.7.2019.

Il Relatore:



Il Presidente:

